

Comune di Casali del Manco

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI
ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA**

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 13/11/2018)

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI
ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA

SOMMARIO

ART. 1 - FINALITÀ

ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO

 ALBO DELLE AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI

 ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

 PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI

 PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE DI FORNITORI BENI E SERVIZI

 PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI TECNICI

 PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

ART. 7 - VERIFICHE

ART. 8 - INFORMAZIONI GENERALI

ART. 9 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 10 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO

ART. 11 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 13 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D. LGS. 231/2001

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 15 - GESTORE DEL SISTEMA

ART. 16 - NORMA DI COORDINAMENTO

ART. 17 - CONTROVERSIE

ART. 18 - PUBBLICITÀ

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Finalità

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Elenco) che la CUC dei Comuni di Zumpano, Celico, Spezzano della Sila, Casali del Manco e Pietrafitta, nonché i medesimi Comuni in forma singola (di seguito, anche Amministrazione) si riservano di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO

Il fornitore potrà iscriversi come azienda o come professionista

Art. 2 - Ambiti di applicazione

L'Albo sarà utilizzato dalla CUC dei Comuni di Celico, Casali del Manco, Spezzano della Sila, Zumpano e Pietrafitta, nonché dai medesimi Comuni in forma singola nei seguenti casi:

- In base all'art. 36 del D.Lgs 50/16 per Lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

È fatto salvo il ricorso alle convenzioni Consip S.p.A. ed al Mercato Elettronico della PA secondo la normativa vigente.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà dell'AMMINISTRAZIONE di ricorrere al mercato anche in via diretta e/o attraverso indagini di mercato.

Art. 3 - Struttura dell'albo

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici;
- Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi;
- Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
- Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc.).

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo: <https://.....>

Albo delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Albo delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Albo dei Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso

Regolamento istituzione e gestione dell'Albo informatizzato della CUC dei Comuni di Zumpano, Celico, Spezzano della Sila, Casali del Manco e Pietrafitta, nonché dai medesimi Comuni in forma singola

riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

L'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Il fornitore potrà iscriversi come azienda o come professionista.

Art. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi e divieti

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

Per l'iscrizione all'albo aziende esecutrici di lavori pubblici

- Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'albo aziende di fornitori beni e servizi

- Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- Capacità tecnica, documentata mediante:
 - o Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - o L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - o Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

Per l'iscrizione all'albo dei professionisti tecnici

- Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- Capacità tecnica, documentata mediante:
 - o Indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali

- Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi

Divieti

- I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti, consulenti o collaboratori, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo.
- Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
- Nei casi sopra indicati si procederà all'esclusione dall'Albo sia del singolo soggetto che del raggruppamento, società o consorzio di cui il soggetto è parte.
- In caso di partecipazione di RTP la stessa dovrà essere già costituita formalmente alla data di iscrizione.

L' AMMINISTRAZIONE si riserva, inoltre, di valutare l'iscrizione o di provvedere alla cancellazione dell'operatore economico dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, qualora, anche in contraddittorio con l'interessato, si dovesse accertare la sussistenza di una delle seguenti situazioni di fatto:

- domanda di iscrizione da parte di operatori economici che abbiano dichiarato di trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, individuate dal "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza";
 - imprese nelle quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o con finalità di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio o per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
 - imprese che risultino prive di rapporti con aziende di credito;
 - intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
 - il verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività, mutamenti repentini riguardo alle dimensioni della società o al patrimonio della società o dei soci;
 - mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia o della relativa autocertificazione;
 - il non aver ottenuto, laddove richiesto, l'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1 commi dal 52 al 56 della Legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 Aprile 2013 (c.d. white list);
-

- mancata esibizione del DURC, qualora richiesta;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.
- L'AMMINISTRAZIONE potrà altresì escludere dall'albo operatori economici che, a suo giudizio, eseguano o abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale

Art. 5 - Modalità di iscrizione e modifica

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale dell'Amministrazione, accedere alla "**PIATTAFORMA DIGITALE ALBO FORNITORI E GARE TELEMATICHE**" e quindi alla sezione "**Area Riservata**"-> "**Richiedi l'iscrizione**". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'albo prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun albo di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Fornitori e Professionisti Telematico.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'istanza di abilitazione verrà valutata in maniera automatica fermo restando la facoltà per

l'Amministrazione di effettuali controlli e verifiche.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo dell'Ente.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Art. 6 - Modalità di aggiornamento dell'albo

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60g g. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadono automaticamente dall'elenco. **L'AMMINISTRAZIONE** provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e sussistenza degli altri requisiti. Altresì l'operatore potrà subire, al contrario, la riduzione dell'efficacia dell'iscrizione in caso vengano a mancare i requisiti necessari.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

L'operatore economico è altresì tenuto a comunicare immediatamente all'AMMINISTRAZIONE qualsiasi variazione in ordine al venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Albo fornitori o al verificarsi di cause ad essa ostative.

Art. 7 - Verifiche

L'AMMINISTRAZIONE effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge

derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario e al secondo classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 8 - Informazioni generali

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", visibile alla pagina: <https://.....it>

Art. 9 - Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'albo

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 6, rimangono iscritte all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto;
- Qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle acquisizioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

L'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Albo qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nei commi precedenti, **L'AMMINISTRAZIONE** comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa

sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 10 - Criteri di gestione e movimentazione dell'albo

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento della gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione con selezione casuale generata dal software.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del n° di inviti per singolo operatore economico, ed il numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

L'Albo sarà suddiviso in 3 sezioni:

- a. la prima definita "Sotto la soglia di € 40.000,00" a cui accederanno le imprese che possiedono i requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dalla normativa vigente, da cui l'AMMINISTRAZIONE attingerà esclusivamente per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
- b. la seconda definita "Sotto la soglia di € 150.000,00" a cui accederanno le imprese che, non in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A., possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente da cui l'AMMINISTRAZIONE attingerà esclusivamente per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00;
- c. la terza definita "Sopra la soglia di € 150.000,00" a cui accederanno le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A. almeno in classifica I°, da cui l'AMMINISTRAZIONE attingerà per lavori di importo superiore ad € 150.000,00.

Si precisa che i riferimenti alle categorie generali e specializzate sono indicativi per l'iscrizione alla sezione "Sotto la soglia di €. 150.000,00" mentre rimandano all'obbligo di possesso di attestazione S.O.A. per l'iscrizione alla sezione "Sopra la soglia di €. 150.000,00.

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione con selezione casuale generata dal software.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico, ed il numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

L'iscrizione all'Albo non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture nei seguenti casi:

- a) assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d' interesse
- b) mancanza di categorie/sottocategorie appropriate

L'inclusione dell'Impresa o del professionista nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture e l'AMMINISTRAZIONE non è assolutamente vincolata nei confronti dell'Operatore economico iscritto.

La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa.

I meccanismi di selezione degli operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla

valorizzazione della natura e delle qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.

Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

Il ricorso all'Albo dei fornitori è escluso per gli acquisti economici e nei casi in cui le normative vigenti impongono l'acquisto tramite mercato elettronico della P.A.

Art. 11 - Partecipazione alle procedure telematiche di gara

Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

La piattaforma Gare Telematiche consente quindi di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

La piattaforma telematica può essere utilizzata sia per istituire una gara telematica, sia per svolgere una sessione di gara tradizionale, con invio cartaceo delle buste di offerta.

Al fine di poter essere invitati alle procedure negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento diretto, ove previsto dal codice, gli operatori economici dovranno essere abilitati agli albi telematici, che consentono il sorteggio casuale e l'equa rotazione.

Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il 1° step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara, condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai fini del rispetto del Regolamento Europeo UE 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" e del D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio", sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è il Responsabile della CUC Arch. Damiano F. Mele per gli atti riguardanti la CUC nonché:

..... per il Comune di Casali del Manco;

..... per il Comune di Spezzano Sila;

..... per il Comune di Celico;
..... per il Comune di Zumpano;
..... per il Comune di Pietrafitta;

Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 13 - Responsabilità amministrativa, D.Lgs. 231/2001

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata dall'AMMINISTRAZIONE in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'**AMMINISTRAZIONE**

Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 15 - Gestore del Sistema

Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di AMMINISTRATORE del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia.

È, inoltre, responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

Art. 16 - Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 17 - Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del presente regolamento è competente il TAR della Calabria, sez. Catanzaro.

Art. 18 - Pubblicità

L'avviso di istituzione dell'Albo telematico è pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni aderenti alla CUC.

ART. 19 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sui Siti istituzionali dei Comuni aderenti alla CUC.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
